



LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I – NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357 DEL 1997

CAPO I – Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Funzioni della Regione

CAPO II – Misure di conservazione

- Art. 3 – Misure di conservazione
- Art. 4 – Monitoraggio

CAPO III – Valutazione di incidenza

- Art. 5 – Valutazione di incidenza dei piani
- Art. 6 – Valutazione di incidenza su progetti e interventi
- Art. 7 – Valutazione di incidenza in aree protette

CAPO IV – Disposizioni finali

- Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 9 – Norma finanziaria

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE

CAPO I – Attribuzione di funzioni

- Art. 10 – Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996
- Art. 11 – Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
- Art. 12 – Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici

CAPO II – Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio

Sezione I – Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico

- Art. 13 – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 14 – Competenza per il rilascio delle concessioni
- Art. 15 – Criteri per il rilascio dei titoli concessori
- Art. 16 – Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 17 – Durata delle concessioni
- Art. 18 – Rinnovo della concessione
- Art. 19 – Revoca e decadenza
- Art. 20 – Canoni, spese istruttorie e cauzione
- Art. 21 – Vigilanza e sanzioni amministrative
- Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico

Sezione II – Disposizioni in materia di uso del territorio

- Art. 23 – Attività estrattive
- Art. 24 – Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive
- Art. 25 – Abitati da consolidare
- Art. 26 – Sopraelevazioni

CAPO III – Modificazioni di leggi regionali

- Art. 27 – Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
- Art. 28 – Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 29 – Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 30 – Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 31 – Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 32 – Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995

- Art. 33 – Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 34 – Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 35 – Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 36 – Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 37 – Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 38 – Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 39 – Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 40 – Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 41 – Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 42 – Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 43 – Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 44 – Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Art. 45 – Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999
- Art. 46 – Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999
- Art. 47 – Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999

CAPO IV – Disposizioni varie

- Art. 48 – Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
- Art. 49 – Ridenominazione e ripermimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 50 – Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali
- Art. 51 – Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi
- Art. 52 – Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357 DEL 1997

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

2. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite.

2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

CAPO II

Misure di conservazione

Art. 3

Misure di conservazione

1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.

2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato.

3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deli-

berativo della Provincia o dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acquistano efficacia.

4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.

5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli enti gestori.

6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.

7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli interventi che non presentano incidenze significative sul sito.

Art. 4

Monitoraggio

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.

CAPO III

Valutazione di incidenza

Art. 5

Valutazione di incidenza dei piani

1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.

2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.

3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.

Art. 6

Valutazione di incidenza su progetti e interventi

1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.

2. La valutazione di incidenza sugli interventi e pro-

getti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.

Art. 7

Valutazione di incidenza in aree protette

1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.

2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.

2. Qualora le funzioni previste ai Capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.

3. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste ai Capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste.

4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE

CAPO I

Attribuzione di funzioni

Art. 10

Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996

1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regio-

ne ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità, comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352).

Art. 11

Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è altresì competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previste all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel territorio di più province, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.

3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.

4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, è istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di

ARPA, in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.

5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

Art. 12

Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici

1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), è attribuita alle Province.

CAPO II

Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio

Sezione I

Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico

Art. 13

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.

Art. 14

Competenza per il rilascio delle concessioni

1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'articolo 13. Resta ferma la competenza dei Consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del Titolo VI Capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.

Art. 15

Criteri per il rilascio dei titoli concessori

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all'articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge e la necessità di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.

3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche

alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.

4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:

- a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
- b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

Art. 16

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.

3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.

5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.

6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.

7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla

legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.

9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

Art. 17

Durata delle concessioni

1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:

- a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario;
- b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura da legno;
- c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.

Art. 18

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15.

Art. 19

Revoca e decadenza

1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) subconcessione a terzi.

Art. 20

Canoni, spese istruttorie e cauzione

1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.

2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 Euro.

3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:

- a) uso agricolo:
- 1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;
 - 2) terreni in golena: da 90,00 Euro a 120,00 Euro ad ettaro;
 - 3) sfalcio di argini: da 15,00 Euro a 20,00 Euro ad ettaro;
 - 4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 Euro a 480,00 Euro ad ettaro;
- b) orti ad uso domestico: 125,00 Euro per superficie fino a 200 metri quadrati;
- c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;
- d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;
- e) occupazione con manufatti per scarichi:
- 1) da abitazioni civili: 100,00 Euro per acque meteoriche, 150,00 Euro per acque depurate;
 - 2) da aree pubbliche: 200,00 Euro per acque meteoriche, 300,00 Euro per acque depuratori urbani;
 - 3) da insediamenti industriali: 300,00 Euro per acque meteoriche, 450,00 Euro per acque depurate;
- f) attraversamenti e parallelismi:
- 1) linee elettriche:
 - fino a 30.000 Volt 65,00 Euro;
 - da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 Euro;
 - da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 Euro;
 - oltre 250.000 Volt 195,00 Euro;
 - 2) linee telefoniche aeree: 125,00 Euro quota fissa per ciascun attraversamento;
 - 3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell'impalcato: 125,00 Euro;
 - 4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 Euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 Euro a 5,00 Euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 Euro a 6,00 Euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro;
- g) ponti:
- 1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 Euro;
 - 2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 Euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 Euro per luce pari o superiore a 6 metri;
 - 3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 Euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 Euro + 5,00 Euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;
 - 4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 Euro + 75,00 Euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 Euro + 75,00 Euro per ogni corsia in più + 5,00 Euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;
- h) strade arginali e rampe di collegamento:
- 1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 Euro;
 - 2) strade private: 150,00 Euro fino a 2 chilometri, 50,00 Euro per ogni chilometro eccedente;
 - 3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 Euro fino a 2 chilometri, 50,00 Euro per ogni chilometro eccedente;
 - 4) rampe pedonali: 75,00 Euro;

5) rampe carrabili: 125,00 Euro;

- i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:
- 1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 Euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
 - 2) depuratore: 300,00 Euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
 - 3) pali: 75,00 Euro, tralicci e antenne 150,00 Euro;
 - 4) opere di cantierizzazione: 125,00 Euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
 - 5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 Euro e 50,00 Euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 Euro e 75,00 Euro per ogni metro quadrato eccedente;
- l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 Euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 Euro;
- m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):
- 1) ghiaia: 4,00 Euro per metro cubo;
 - 2) sabbia: 3,50 Euro per metro cubo;
 - 3) sabbia di Po: 4,00 Euro per metro cubo;
 - 4) misto di sabbia e limo: 2,80 Euro per metro cubo;
 - 5) terre limose e argillose: 0,80 Euro per metro cubo.

4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:

- a) tipo di utilizzo;
- b) estensione del bene occupato;
- c) eventuali aggravii di manutenzione del demanio idrico;
- d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.

5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.

6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.

8. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del

demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 Euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.

Art. 21

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 Euro a 2.000,00 Euro.

2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.

3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore ad Euro 5.000,00.

4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00; la Regione inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.

5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la ge-

stione e ne redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.

2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico anche con strutture a carattere precario può richiedere il rilascio della concessione a condizione che le stesse strutture fossero esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate, l'acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta. La Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle strutture.

3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.

4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della procedura concorsuale.

5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 141 della legge regionale n. 3 del 1999.

Sezione II

Disposizioni in materia di uso del territorio

Art. 23

Attività estrattive

1. Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e con la definizione delle modalità di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:

- l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- la localizzazione degli impianti connessi;
- le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
- le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- le relative norme tecniche.

3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercial-

mente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1991.

Art. 24

Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive

1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 25

Abitati da consolidare

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.

2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.

3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall'articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908, prima della approvazione del PTPR, sono ripermistrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che

mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.

5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.

6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 sono sottoposti a verifica al fine di:

- a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
- b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
- c) eliminare il vincolo di trasferimento.

Art. 26

Sopraelevazioni

1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono certificate secondo le modalità procedurali dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002.

CAPO III

Modificazioni di leggi regionali

Art. 27

Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente: «Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive.».

Art. 28

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole da: «un Comitato tecnico interdipartimentale» fino a: «ambientali e produttive» sono sostituite dalle parole: «un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente.».

Art. 29

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: «tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA» sono ag-

giunte le parole «e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.».

Art. 30
*Modifica all'articolo 5
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunta la seguente:

«t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari.».

Art. 31
*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995, è sostituita dalla seguente: «a) il programma triennale e annuale delle attività;» e la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogata.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.».

Art. 32
*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: «programma annuale di attività;» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale e annuale delle attività.».

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituita dalla seguente:

«d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).».

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza del mandato elettivo».

Art. 33
*Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunto il seguente:

«7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.».

Art. 34
*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: «dalla costituzione dell'ARPA» sono aggiunte le seguenti: «sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale.».

2. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:

- «a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
- b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
- c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;».

Art. 35
*Sostituzione dell'articolo 12
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
Programma triennale e annuale delle attività

1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.

2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.».

Art. 36
*Modifica all'articolo 14
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

Art. 37
*Modifica all'articolo 15
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

Art. 38
*Modifica all'articolo 16
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: «programma annuale di attività della Sezione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale e annuale delle attività».

Art. 39
*Modifica all'articolo 17
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

Art. 40

*Sostituzione dell'articolo 18
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

*Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore*

1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.».

Art. 41

*Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.».

2. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: «procedimento amministrativo e del diritto di accesso», sono inserite le seguenti: «e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).».

Art. 42

Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 è aggiunto il seguente:

«Art. 26 bis

*Disposizioni transitorie per il trattamento normativo
dei Direttori generale, tecnico e amministrativo*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7 trovano applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore della medesima disposizione.».

Art. 43

*Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995 sono abrogati.

Art. 44

*Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 31 del 1996
e disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*

1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 13 della legge

regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunta la seguente:

«c) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente:

«6 bis. Gli scarti ed i sovralli di cui all'articolo 3, comma 40, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.».

3. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 è fissato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 45

*Modifica all'articolo 18
della legge regionale n. 25 del 1999*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

«2 bis. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.».

Art. 46

*Modifica all'articolo 18 bis
della legge regionale n. 25 del 1999*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente.

1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle

penali introitate dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.».

Art. 47

Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 25 ter *Metodo tariffario*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entità dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.

4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.».

CAPO IV **Disposizioni varie**

Art. 48

Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare ap-

plicazione senza soluzione di continuità le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile).

Art. 49

Ridenominazione e ripermimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituita come segue: Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

2. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla presente legge.

Art. 50

Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali

1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nell'anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la possibilità di revoca da parte della competente amministrazione regionale.

2. L'amministrazione comunica agli utenti l'importo della cauzione e l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto all'Amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.

3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 è soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorità di bacino.

4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell'Agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione dell'opera di presa.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 2001.

Art. 51

Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi

1. Nella formulazione della proposta per il quadro trien-

nale degli interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui agli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999, le Province tengono conto del raggiungimento o meno della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.

Art. 52

Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva

86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali è previsto l'utilizzo in agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 aprile 2004

VASCO ERRANI

(segue cartografia fotografata)

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa: della Giunta regionale: deliberazione 1826/03 del 22 settembre 2003; oggetto consiliare n. 4859 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2003;

— pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 266 in data 15 ottobre 2003;

— assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio Ambiente Infrastrutture" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 12 febbraio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 2004, atto n. 130.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concerne **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

2) Il testo degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 concernente **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche** è il seguente:

«Allegato A – Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea» come approvato dal comitato stabilito dall'art. 20 «Comitato habitat» e pubblicato dalla Commissione europea (1).

Il codice corrispondente al codice NATURA 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

(1) «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15» adottata dal comitato Habitat il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI.

1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche

11 - Acque marine e ambienti a marea.

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;

1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae);

1130 Estuari;

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;

1150 * Lagune costiere;

1160 Grandi cale e baie poco profonde;

1170 Scogliere;

1180 Strutture soot-marine causate da emissioni di gas.

12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici;

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.

13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;

1320 Prati di Spartina (Spatinion maritima);

1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritima);

1340 * Pascoli inondati continentali.

14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici.

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);

1420 Praterie e fruticeti alofiti mediterranei e termoatlantici (Sarcocometea fruticosi);

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilii (Pegano-Salsoletea).

15 - Steppe interne alofile e gipsofile.

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia);

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia);

1530 * Steppe alofile e paludi panoniche.

16 - Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitoreale;

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale;

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;

1650 Insenature strette del Baltico boreale.

2. Dune marittime e interne

21 - Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.

2110 Dune mobili embrionali;

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria «dune bianche»;

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea «dune grigie»;

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum;

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea);

2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides;

2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae);

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale;

2190 Depressioni umide interdunari;

21A0 Machair (* in Irlanda).

22 - Dune marittime delle coste mediterranee.

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritima;

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina;

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia;

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.;

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia;

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.

23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.

2310 Lande psammofille secche a Calluna e Genista;

2320 Lande psammofille secche a Calluna e Empetrum nigrum;

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis;

2340 * Dune panoniche dell'entroterra.

3. Habitat d'acqua dolce

31 - Acque stagnanti.

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae);

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.;

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea;

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;

3160 Laghi e stagni distrofici naturali;

3170 * Stagni temporanei mediterranei;

- 3180 * Turloughs.
- 32 - Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.
- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*;
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*;
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidenton* p.p.;
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*;
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*.
4. Lande e arbusteti temperati
- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*;
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*;
- 4030 Lande secche europee;
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*;
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche;
- 4060 Lande alpine e boreali;
- 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendrum hirsutum*);
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.;
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.
5. Macchie e boscaglie di sclerofille (*Matorral*)
- 51 - Arbusteti submediterranei e temperati.
- 5110 Formazioni stabili xerotermofite a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.);
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*;
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
- 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime.
- 52 - *Matorral* arboreescenti mediterranei.
- 5210 *Matorral* arboreescenti di *Juniperus* spp.;
- 5220 * *Matorral* arboreescenti di *Zyziphus*;
- 5230 * *Matorral* arboreescenti di *Laurus nobilis*.
- 53 - Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppe.
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*;
- 5320 Formazioni basse di euforie vicino alle scogliere;
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.
- 54 - Phrygane.
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalio-Plantagnetum subulatae*);
- 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*;
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*.
6. Formazioni erbose naturali e seminaturali
- 61 - Formazioni erbose naturali.
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sezione albi*;
- 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche;
- 6130 Formazioni erbose calamari dei *Violetalia calamariariae*;
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei;
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*;
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche.
- 62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cesugli.
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cesugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee);
- 6220 * Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei *Therco-Brachypodietea*;
- 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
- 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche;
- 6250 * Steppe pannoniche su loess;
- 6260 * Steppe pannoniche sabbiose;
- 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie;
- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane.
- 63 - Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*).
- 6310 *Dehesas* con *Quercus* spp. sempreverde.
- 64 - Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte.
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molino-Holoschoenion*;
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile;
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*;
- 6450 Praterie alluvionali nord-boreali.
- 65 - Formazioni erbose mesofile.
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 6520 Praterie montane da fieno;
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche.
7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
- 71 - Torbiere acide di sfagni.
- 7110 * Torbiere alte attive;
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale;
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto);
- 7140 Torbiere di transizione e instabili;
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche.
- 72 - Paludi basse calcaree.
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*);
- 7230 Torbiere basse alcaline;
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*.
- 73 - Torbiere boreali.
- 7310 * Torbiere di Aapa;
- 7320 * Torbiere di Palsa.
- 8 - Habitat rocciosi e grotte
- 81 - Ghiaioni.
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*);
- 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale;
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte;
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.
- 82 - Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthon* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
- 8240 * Pavimenti calcarei.
- 83 - Altri habitat rocciosi.
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
- 8320 Campi di lava e cavità naturali;
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse;
- 8340 Ghiacciai permanenti.
- 9 - Foreste
- 90 - Foreste naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (*fustaia*), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.
- 9010 - Foreste dell'Europa boreale.
- 9010 * *Taga* occidentale;
- 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite;
- 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere;
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*;
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee;
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvio-glaciali;
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici;
- 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia.
- 91 - Foreste dell'Europa temperata.
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*;
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion roboripetraeae* o *Ilici-Fagenion*);
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*;
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*;
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*;
- 9160 *Querceti* di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 9170 *Querceti* di rovere del *Galio-Carpinetum*;
- 9180 * Foreste di ver santi, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*;
- 9190 Vecchi *querceti* acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*;
- 91A0 Vecchi *querceti* delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*;
- 91B0 *Frassineti* termofili a *Fraxinus angustifolia*;
- 91C0 * Foreste caledoniane;
- 91D0 * Torbiere boschive;
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*);
- 91G0 * Boschi pannonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*;
- 91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens*;
- 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.;
- 91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche.
- 92 - Foreste mediterranee caducifoglie.
- 9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*;
- 9230 *Querceti* galiziotroghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*;
- 9240 *Querceti* iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*;
- 9250 *Querceti* a *Quercus trojana*;
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*;
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*;
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*;
- 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*);
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie;
- 92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*);
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*).
- 93 - Foreste sclerofille mediterranee.
- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*;
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*;
- 9330 Foreste di *Quercus suber*;
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*;
- 9360 * *Laurisilve* macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*);
- 9370 * *Palmeti* di *Phoenix*;
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*.
- 94 - Foreste di conifere delle montagne temperate.
- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*);
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;
- 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo).
- 95 - Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche.
- 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*;
- 9520 Foreste di *Abies pinsapo*;
- 9530 * *Pinete* (sub-)mediterranee di pini neri endemici;
- 9540 *Pinete* mediterranee di pini mesogeni endemici;
- 9550 *Pinete* endemiche delle Canarie;
- 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.;
- 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*;
- 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*.
- Allegato B – Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
- Interpretazione
- a) l'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione;
- b) le specie riportate nel presente allegato sono indicate: con il nome della specie o della sottospecie;

o,
con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere;

c) simboli: l'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato D.
Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato D né all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (v).

a) Animali
vertebrati
mammiferi
insectivora
talpidae:
Galemys pyrenaicus.
Chiroptera.
Rhinolophidae:
Rhinolophus blasii;
Rhinolophus euryale;
Rhinolophus ferrumequinum;
Rhinolophus hipposideros;
Rhinolophus mehelyi.
Vespertilionidae:
Barbastella barbastellus;
Miniopterus schreibersi;
Myotis bechsteini;
Myotis blythii;
Myotis capaccinii;
Myotis dasycneme;
Myotis emarginatus;
Myotis myotis.
Rodentia.
Sciuridae:
* Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus);
Spermophilus citellus (Citellus citellus).
Castoridae:
Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).
Microtidae:
Microtus cabraerae;
* Microtus oeconomus arenicola.
Carnivora.
Canidae:
* Alopex lagopus;
* Canis lupus (popolazioni spagnole; soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche; soltanto quelle a sud del trentanovesimo parallelo; tranne le popolazioni finlandesi).
Ursidae:
* Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).
Mustelidae:
* Gulo gulo;
Lutra lutra;
Mustela lutreola.
Felidae:
Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi);
* Lynx pardinus.
Phocidae:
Halichoerus grypus (v);
* Monachus monachus;
Phoca hispida bottnica (o);
* Phoca hispida saimensis;
Phoca vitulina (v).
Artiodactyla.
Cervidae:
* Cervus elaphus corsicanus;
Rangifer tarandus fennicus (o).
Bovidae:
Capra aegagrus (popolazioni naturali);
* Capra pyrenaica pyrenaica;
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna);
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata);
Rupicapra rupicapra balcanica.
Cetacea.
Phocoena phocoena;
Tursiops truncatus.
Rettili.
Chelonia (Testudines).
Testudinidae:
Testudo graeca;
Testudo hermanni;
Testudo marginata.
Cheloniidae:
* Caretta caretta.
Emydidae:
Emys orbicularis;
Mauremys caspica;
Mauremys leprosa.
Sauria.
Lacertidae:
Gallotia galloti insulanagae;
* Gallotia simonyi;
Lacerta bonnali (Lacerta monticola);
Lacerta monticola;
Lacerta schreiberi;
Podarcis lilfordi;
Podarcis pityusensis.
Scincidae:
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis).
Gekkonidae:
Phyllodactylus europaeus.
Ophidia (Serpentes).
Colubridae:

Elaphe quatuorlineata;
Elaphe situla.
Viperidae:
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri);
Vipera ursinii.
Anfibi
Caudata.
Salamandridae:
Chioglossa lusitanica;
Mertensiella luschani (Salamandra luschani);
* Salamandra atra aurorae;
Salamandrina terdigitata;
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex);
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus);
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus);
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).
Proteidae:
Proteus anguinus.
Plethodontidae:
Hydromantes (Speleomantes) anbroisii;
Hydromantes (Speleomantes) flavus;
Hydromantes (Speleomantes) genei;
Hydromantes (Speleomantes) imperialis;
Hydromantes (Speleomantes) strinatii;
Hydromantes (Speleomantes) supramontis.
Anura.
Discoglossidae:
* Alytes muletensis;
Bombina bombina;
Bombina variegata;
Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus «jeanneae»);
Discoglossus montalentii; Discoglossus sardus.
Ranidae:
Rana latastei.
Pelobatidae:
* Pelobates fuscus insubricus.
Pesci
Petromyzontiformes.
Petromyzontidae:
Eudontomyzon spp. (o);
Lampetra fluviatilis (v) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);
Lethenteron zanandreae (v);
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi).
Acipenseriformes.
Acipenseridae:
* Acipenser naccarii;
* Acipenser sturio.
Clupeiformes.
Clupeidae:
Alosa spp. (v).
Salmoniformes.
Salmonidae:
Hucho hucho (popolazioni naturali) (v);
Salmo macrostigma (o);
Salmo marmoratus (o);
Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (v) (tranne le popolazioni finlandesi).
Coregonidae:
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord).
Cypriniformes.
Cyprinidae:
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius);
Anaecypris hispanica;
Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi);
Barbus comiza (v);
Barbus meridionalis (v);
Barbus plebejus (v);
Chondrostoma genei (o);
Chondrostoma lusitanicum (o);
Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi);
Chalcalburnus chalcoides (o);
Chondrostoma soetta (o);
Chondrostoma toxostoma (o);
Gobio alpinus (o);
Gobio uranoscopus (o);
Iberocypris palaciosi (o);
* Ladigesocypris ghigii (o);
Leuciscus lucumonis (o);
Leuciscus souffia (o);
Phoxinellus spp. (o);
Rhodeus sericeus amarus (o);
Rutilus alburnoides (o);
Rutilus arcasii (o);
Rutilus frisii meidingeri (o);
Rutilus lemmingii (o);
Rutilus macrolepidotus (o);
Rutilus pigus (o);
Rutilus rubilio (o);
Scardinius graecus (o).
Cobitidae:
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi);
Cobitis trichonica (o);
Misgurnus fossilis (o);
Sabanejewia aurata (o);
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata et Cobitis conspersa).
Siluriformes.
Siluridae:
Silurus aristotelis (v).
Atheriniformes.
Cyprinodontidae:
Aphanius iberus (o);
Aphanius fasciatus (o);
* Valencia hispanica;
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica).

Perciformes.
 Percidae:
Gymnocephalus schraetzer (v);
Zingel spp. ((o) exceptè *Zingel asper* et *Zingel zingel* (v)).
 Gobiidae:
Knipowitschia (*Padogobius*) *panizzae* (o);
Padogobius nigricans (o);
Pomatoschistus canestrini (o).
 SCORPAENIFORMES.
 Cottidae:
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o).
 Invertebrati
 Artropodi.
 Crustacea.
 Decapoda:
Austropotamobius pallipes (v).
 Insecta.
 Coleoptera:
Agathidium pulchellum (o);
Boros schneideri (o);
Buprestis splendens;
 * *Carabus menetriesi pacholei*;
 * *Carabus olympiae*;
Cerambyx cërdo;
Corticaria planula (o);
Cucujus cinnaberinus;
Dytiscus latissimus;
Graphoderus bilineatus;
Limoniscus violaceus (o);
Lucanus cervus (o);
Macrolepta pubipennis (o);
Mesosa myops (o);
Morimus funereus (o);
 * *Osmoderma eremita*;
Oxyporus mannerheimii (o);
Pytho kolwensis (o);
 * *Rosalia alpina*;
Stephanopachys linearis (o);
Stephanopachys substriatus (o);
Xyletinus tremulicola (o).
 Hemiptera:
Aradus angularis (o).
 Lepidoptera:
Agriades glandon aquilo (o);
 * *Callimorpha* (*Euplaga*, *Panaxia*) *quadripunctaria* (o);
Clossiana, improba (o);
Coenonympha oedippus;
Erebia calcaria;
Erebia christi;
Erebia medusa polaris (o);
Eriogaster catax;
Euphydryas (*Eurodryas*, *Hypodryas*) *aurinia* (o);
Graealis isabellae (v);
Hesperia comma catena (o);
Hypodryas matura;
Lycaena dispar;
Maculinea nausithous;
Maculinea teleius;
Melanargia arge;
Papilio hospiton;
Plebicula golgus;
Xestia borealis (o);
Xestia brunneopicta (o).
 Mantodea:
Apteromantis aptera.
 Odonata:
Coenagrion hylas (o);
Coenagrion mercuriale (o);
Cordulegaster trinacriae;
Gomphus graslinii;
Leucorrhinia pectoralis;
Lindenia tetrphylla;
Macromia splendens;
Ophiogomphus cecilia;
Oxygastra curtisii.
 Orthoptera:
Baetica ustulata.
 Arachnida.
 Pseudoscorpiones:
Anthrenochernes stellae (o).
 Molluschi
 Gastropoda.
Caseolus calculus *;
Caseolus commixta;
Caseolus sphaerula;
Discula leacockiana;
Discula tabellata;
Discus guerini;
Elona quimperiana;
Geomalacus maculosus;
Geomitra moniziana;
 * *Helicopsis striata austriaca* (o);
Idiomela (*Helix*) *subplicata*;
Leiostyla abbreviata;
Leiostyla cassida;
Leiostyla corneocostata;
Leiostyla gibba;
Leiostyla lamellosa;
Vertigo angustior (o); *Vertigo genesii* (o);
Vertigo geyeri (o);
Vertigo moulinsiana (o).
 Bivalvia.
 Unionoidea:
Margaritifera durrovensis (*Margaritifera margaritifera*) (v);

Margaritifera margaritifera (v);
Unio crassus.
 b) Piante
 Pteridophyta.
 Aspleniaceae:
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy.
 Blechnaceae:
Woodwardia radicans (L.) Sm.
 Dicksoniaceae:
Culcita macrocarpa C. Presl.
 Dryopteridaceae:
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata;
 * *Dryopteris Corleyi* Fraser-Jenk.;
Dryopteris fragans (L.) Schott.
 Hymenophyllaceae:
Trichomanes speciosum Willd.
 Isoetaceae:
Isoetes boryana Durieu;
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 Marsileaceae:
Marsilea batardae Launert;
Marsilea quadrifolia L.;
Marsilea strigosa Willd.
 Ophioglossaceae:
Botrychium simplex Hitchc.;
Ophioglossum polyphyllum A. Braun.
 Gymnospermae.
 Pinaceae:
 * *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei.
 Angiospermae.
 ALISMATACEAE:
 * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.;
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.;
Luronium natans (L.) Raf.
 Amaryllidaceae.
Leucojum nicaeense Ard.;
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley;
Narcissus calcicola Mendonia;
Narcissus cyclamineus DC.;
Narcissus fernandesii G. Pedro;
Narcissus humilis (Cav.) Traub;
 * *Narcissus nevadensis* Pugsley;
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes;
Narcissus scaberulus Henriq.;
Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisd.) D. A. Vebb.;
Narcissus viridiflorus Schousboe.
 Boraginaceae.
 * *Anchusa crispa* Viv.;
 * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes;
Myosotis lusitanica Schuster;
Myosotis rehsteineri Wartm.;
Myosotis retusifolia R. Afonso;
Omphalodes kuzinskyanae Willk.;
 * *Omphalodes littoralis* Lehm.;
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci;
 * *Symphytum cycladense* Pawl.
 Campanulaceae.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.;
 * *Campanula sabatia* De Not.;
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva;
Jasione lusitanica A. DC.
 Caryophyllaceae.
 * *Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl;
Arenaria humifusa Wahlenberg;
 * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter;
Arenaria provincialis Chater & Halliday;
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*;
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter;
Dianthus marizii (Samp.) Samp.;
Dianthus rupicola Biv.;
 * *Gypsophila papillosa* P. Porta;
Herniaria algarvica Chaudhri;
 * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litiardierei* Gamis;
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri;
Herniaria maritima Link;
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.;
Moehringia tommasinii Marches.;
Petrocoptis grandiflora Rothm.;
Petrocoptis montisicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene furcata Rafin. ssp. *angustiflora* (Rupr.) Walters;
 * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello;
Silene hifacensis Rouy ex Willk.;
 * *Silene holzmanii* Helder. ex Boiss.;
Silene longicilia (Brot.) Otth.;
Silene mariana Pau;
 * *Silene orphanidis* Boiss.;
 * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva;
 * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
 Chenopodiaceae.
 * *Bassial* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott;
 * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi.
 Cistaceae.
Cistus palhinhae Ingram;
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen;
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday;
Helianthemum caput-felis Boiss.;
 * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira.
 Compositae.
 * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter;
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.;
 * *Artemisia granatensis* Boiss.;
 * *Artemisia laciniata* Willd.;
Artemisia oelandica (Besser) Komarow;

- * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.;
 * *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC.;
 * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.;
 * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.;
 * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal;
 * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler;
 * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal;
 * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez;
 * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday;
 * *Centaurea citricolor* Font Quer;
 * *Centaurea corymbosa* Pourret;
 * *Centaurea gadorensis* G. Blanca;
 * *Centaurea horrida* Badaro;
 * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.;
 * *Centaurea kartschiana* Scop.;
 * *Centaurea lactiflora* Halacsy;
 * *Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál;
 * *Centaurea niederi* Heldr.;
 * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.;
 * *Centaurea pinnata* Pau;
 * *Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca;
 * *Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál;
 * *Centaurea vicentina* Mariz;
 * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.; *Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto;
 * *Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*;
 * *Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.;
 * *Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.;
 * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.;
 * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.;
 * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter;
 * *Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.;
 * *Leontodon boryi* Boiss.;
 * *Leontodon siculus* (Guss.) Finh & Sell;
 * *Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link;
 * *Ligularia sibirica* (L.) Cass.;
 * *Santolina impressa* Hoffmanns. & Link;
 * *Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link;
 * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.;
 * *Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner;
 * *Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter.
 Convolvulaceae.
 * *Convolvulus argyrotamnus* Greuter;
 * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles.
 Cruciferae.
 * *Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.;
 * *Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.;
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet;
 * *Biscutella vicentina* (Samp.) Rothm.;
 * *Boleum asperum* (Pers.) Desvoux;
 * *Brassica glabrescens* Poldini;
 * *Brassica insularis* Moris;
 * *Brassica macrocarpa* Guss.;
 * *Braya linearis* Rouy;
 * *Coincya rupestris* Rouy;
 * *Coronopus navasii* Pau;
 * *Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo;
 * *Diplotaxis siettiana* Maire;
 * *Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.;
 * *Draba cacuminum* Elis Ekman;
 * *Draba cinerea* Adams;
 * *Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.;
 * *Iberis arbuscula* Runemark;
 * *Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva;
 * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.;
 * *Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.;
 * *Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva);
 * *Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo;
 * *Sisymbrium supinum* L.
 Cyperaceae.
 * *Carex holostoma* Drejer;
 * *Carex panormitana* Guss.;
 * *Eleocharis carniolica* Koch.
 Dioscoreaceae.
 * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot.
 Droseraceae.
 * *Aldrovanda vesiculosa* L.
 Euphorbiaceae.
 * *Euphorbia marginaliana* Kuhnier & Lewejohann;
 * *Euphorbia transtagana* Boiss.
 Gentianaceae.
 * *Centaurium rigualii* Esteve;
 * *Centaurium somedanum* Lainz;
 * *Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet;
 * *Gentianella anglica* (Pugsley) E. F. Warburg.
 Geraniaceae.
 * *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter;
 * *Erodium paularense* Fernandez-Gonzalez & Izco;
 * *Erodium rupicola* Boiss.
 Globulariaceae.
 * *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
 Gramineae.
 * *Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.;
 * *Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson;
 * *Avenula hackelii* (Henriq.) Holub;
 * *Bromus grossus* Desf. ex DC.;
 * *Calamagrostis chalybaea* (Laest.) Fries;
 * *Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.;
 * *Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl;
 * *Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.;
 * *Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso;
 * *Festuca elegans* Boiss.;
 * *Festuca henriquesii* Hack.;
 * *Festuca summilusitanica* Franco & R. Afonso;
- Gaudinia hispanica* Stace & Tutin;
 * *Holcus setiglimis* Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva;
 * *Micropyropsis tuberosa* Romero - Zarco & Cabezudo;
 * *Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub;
 * *Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribner + Merr.;
 * *Puccinellia pungens* (Pau) Paunero;
 * *Stipa austroitalica* Martinovsky;
 * *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz;
 * *Stipa styriaca* Martinovsky;
 * *Stipa veneta* Moraldo;
 * *Trisetum subalpestre* (Hartman) Neuman.
 Grossulariaceae.
 * *Ribes sardoum* Martelli.
 Hippuridaceae.
 * *Hippuris tetraphylla* L. Fil.
 Hypericaceae.
 * *Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson.
 Juncaceae.
 * *Juncus valvatus* Link;
 * *Luzula arctica* Blytt.
 Labiatae.
 * *Dracocephalum austriacum* L.;
 * *Micromeria taygetea* P. H. Davis;
 * *Nepeta dirphyia* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy;
 * *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis;
 * *Origanum dictamnus* L.;
 * *Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga;
 * *Sideritis javalambrensis* Pau;
 * *Sideritis serrata* Cav. ex Lag.;
 * *Teucrium lepicephalum* Pau;
 * *Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday;
 * *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link;
 * *Thymus carnosus* Boiss.;
 * *Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.).
 Leguminosae.
 * *Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E. Sierra;
 * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge;
 * *Astragalus aquilanus* Anzalone;
 * *Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet;
 * *Astragalus maritimus* Moris;
 * *Astragalus tremolsianus* Pau;
 * *Astragalus verrucosus* Moris;
 * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.;
 * *Genista dorycnifolia* Font Quer;
 * *Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci;
 * *Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco;
 * *Ononis hackelii* Lange;
 * *Trifolium saxatile* All.;
 * *Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez.
 Lentibulariaceae.
 * *Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper.
 Liliaceae.
 * *Allium grosii* Font Quer;
 * *Androcymbium rechingeri* Greuter;
 * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva;
 * *Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.;
 * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
 Linaceae.
 * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*).
 Lythraceae.
 * *Lythrum fiexuosum* Lag.
 Malvaceae.
 * *Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.
 Najadaceae.
 * *Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt;
 * *Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus.
 Orchidaceae.
 * *Calypso bulbosa* L.;
 * *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.;
 * *Cypripedium calceolus* L.;
 * *Gymnigritella runei* Teppner & Klein;
 * *Liparis loeselii* (L.) Rich.;
 * *Ophrys lunulata* Parl.;
 * *Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulthen.
 Paeoniaceae.
 * *Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.;
 * *Paeonia parnassica* Tzanoudakis;
 * *Paeonia clusii* F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis.
 Palmae.
 * *Phoenix theophrasti* Greuter.
 Papaveraceae.
 * *Corydalis gotlandica* Lidén;
 * *Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.;
 * *Papaver radiculatum* Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.
 Plantaginaceae.
 * *Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio);
 * *Plantago almogravensis* Franco.
 Plumbaginaceae.
 * *Armeria berlingensis* Daveau;
 * *Armeria helodes* Martini & Pold;
 * *Armeria neglecta* Girard;
 * *Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld;
 * *Armeria rouyana* Daveau;
 * *Armeria soleirolii* (Duby) Godron;
 * *Armeria velutina* Welw. ex Boiss. & Reuter;
 * *Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco;
 * *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana;
 * *Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco;
 * *Limonium multiflorum* Erben;
 * *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana;
 * *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.
 Polygonaceae.
 * *Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.;
 * *Polygonum praelongum* Coode & Cullen;

- Rumex rupestris Le Gall.
Primulaceae.
Androsace mathildae Levier;
Androsace pyrenaica Lam.;
* Primula apennina Widmer;
Primula nutans Georgi;
Primula palinuri Petagna;
Primula scandinavica Bruun;
Soldanella villosa Darracq.
Ranunculaceae.
* Aconitum corsicum Gay (Aconitum napellus subsp. corsicum);
Adonis distorta Ten.;
Aquilegia bertolonii Schott;
Aquilegia kitaibelii Schott;
* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano;
* Consolida samia P.H. Davis;
Pulsatilla patens (L.) Miller;
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle;
Ranunculus lapponicus L.;
* Ranunculus weyleri Mares.
Resedaceae.
* Reseda decursiva Forssk.
Rosaceae.
Agrimonia pilosa Ledebour;
Potentilla delphinensis Gren. & Godron;
Sorbus teodori Liljefors.
Rubiaceae.
* Galium litorale Guss.;
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter.
Salicaceae.
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco.
Santalaceae.
Thesium ebracteatum Hayne.
Saxifragaceae.
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb;
Saxifraga florulenta Moretti;
Saxifraga hirculus L.;
Saxifraga osloensis Knaben;
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Scrophulariaceae.
Antirrhinum charidemi Lange;
* Chaenorhynchum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes;
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana;
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.;
Linaria algarviana Chav.;
Linaria coutinhoi Valdés;
* Linaria ficalhoana Rouy;
Linaria flava (Poiret) Desf.;
* Linaria hellenica Turrill;
* Linaria ricardoii Cout.;
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo;
Linaria tonzigii Lona;
Odontites granatensis Boiss.;
Verbascum litigiosum Samp.;
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link;
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson.
Solanaceae.
* Atropa baetica Willk.
Thymelaeaceae.
Daphne petraea Leybold;
* Daphne rodriguezii Texidor.
Ulmaceae.
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
Umbelliferae.
* Angelica heterocarpa Lloyd;
Angelica palustris (Besser) Hoffm.;
* Apium bermejoi Llorens;
Apium repens (Jacq.) Lag.;
Athamanta cortiana Ferrarini;
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.;
* Bupleurum kakiskalae Greuer;
Eryngium alpinum L.;
* Eryngium viviparum Gay;
* Laserpitium longiradium Boiss.;
* Naufraga balearica Constans & Cannon;
* Oenanthe conioides Lange;
Petagnia saniculifolia Guss.;
Rouya polygama (Desf.) Coincy;
* Seseli intricatum Boiss.;
Thorella verticillatundata (Thore) Briq.
Valerianaceae.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot.
Violaceae;
* Viola hispida Lam.;
Viola jaubertiana Mares & Vigineix;
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relictas Jalas.
Piante inferiori
Bryophyta.
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o);
Bruchia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o);
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Mu ll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o); Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nesl. (o);
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o);
Cynodontium sueticum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o);
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o);
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o);
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o);
* Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o);
Encalypta mutica (I. Hagen) (o);
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o);
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o);
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o);
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o);
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o);
* Marsupella profunda Lindb. (o);
Meesia longiseta Hedw. (o);
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o);
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o);
Orthotrichum rogeri Brid. (o);
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o);
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o);
Riccia breidlerii Jur. (o);
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o);
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o);
Sphagnum pylaisii Brid. (o);
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o);
Tortella rigens (N. Alberts) (o).
Specie per la macaronesia
pteridophyta.
Hymenophyllaceae.
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis.
Dryopteridaceae.
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
Isoetaceae.
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde.
Marsileaceae;
* Marsilea azorica Launert & Paiva.
Angiospermae.
Asclepiadaceae.
Caralluma burchardii N. E. Brown;
* Ceropegia chrysantha Svent.
Boraginaceae.
Echium candicans L. fil.;
* Echium gentianoides Webb & Coincy;
Myosotis azorica H. C. Watson;
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
Campanulaceae.
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer;
Musschia aurea (L f.) DC.;
* Musschia wollastonii Lowe.
Caprifoliaceae.
* Sambucus palmensis Link.
Caryophyllaceae.
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel.
Celastraceae.
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Chenopodiaceae.
Beta patula Ait.
Cistaceae.
Cistus chinamadensis Banares & Romero;
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Compositae.
Andryala crithmifolia Ait.;
* Argyranthemum liddii Humphries;
Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.;
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries;
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis;
Atractylis preauxiana Schultz.;
Calendula maderensis DC.;
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub;
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub;
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub;
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sun.;
Cirsium latifolium Lowe;
Helichrysum gossypinum Webb;
Helichrysum monogynum Burt & Sund.;
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack;
* Lactuca watsoniana Trel.;
* Onopordum nogalesii Svent.;
* Onopordum carduelinum Bolle;
* Pericallis hadrosoma Svent.;
Phagnalon benettii Lowe;
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt;
Sventenia bupleuroides Font Quer;
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth.
Convolvulaceae.
* Convolvulus caput-medusae Lowe;
* Convolvulus lopez-socassii Svent.;
* Convolvulus massonii A. Dietr.
Crassulaceae.
Aeonium gomeraense Praeger;
Aeonium saundersii Bolle;
Aichryson dumosum (Lowe) Praeger.;
Monanthes wildpretii Banares & Scholz;
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.
Cruciferae.
* Crambe arborea Webb ex Christ;
Crambe laevigata DC. ex Christ;
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.;
* Parolinia schizogynoides Syent.;
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.
Cyperaceae.
Carex malato-belizii Raymond.
Dipsacaceae.
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes.
Ericaceae.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb.
Euphorbiaceae.
* Euphorbia handiensis Burchard;
Euphorbia lambii Svent.;
Euphorbia stygiana H. C. Watson.
Geraniaceae.
* Geranium maderense P. F. Yeo.
Gramineae.
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.;
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes.
Globulariaceae.

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel;
 * Globularia sarcophylla Svent.
 Labiatae.
 * Sideritis cystosiphon Svent.;
 * Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle;
 Sideritis infernalis Bolle;
 Sideritis marmorea Bolle;
 Teucrium abutiloides L'Hér.;
 Teucrium betonicum L'Hér.
 Leguminosae.
 * Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.;
 Anthyllis lemniacina Lowe;
 * Dorycnium spectabile Webb & Berthel;
 * Lotus azoricus P. W. Ball;
 Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis;
 * Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.;
 * Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.;
 * Teline salsoloides Arco & Acebes.;
 Vicia dennesiana H. C. Watson.
 Liliaceae.
 * Androcymbium psammophilum Svent.;
 Scilla maderensis Menezes;
 Semele maderensis Costa.
 Lorantheae.
 Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
 Myricaceae.
 * Myrica rivis-martinezii Santos.
 Oleaceae.
 Jasminum azoricum L.;
 Picconia azorica (Tutin) Knobl.
 Orchidaceae.
 Goodyera macrophylla Lowe.
 Pittosporaceae.
 * Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
 Plantaginaceae.
 Plantago malato-belizii Lawalree.
 Plumbaginaceae.
 * Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze;
 Limonium dendroides Svent.;
 * Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding;
 * Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan.
 Polygonaceae.
 Rumex azoricus Rech. fil.
 Rhamnaceae.
 Frangula azorica Tutin.
 Rosaceae.
 * Bencomia brachystachya Svent.;
 Bencomia sphaerocarpa Svent.;
 * Chamaemeles coriacea Lindl.;
 Dendriopterium pulidoi Svent.;
 Marcetella maderensis (Born.) Svent.;
 Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco;
 Sorbus maderensis (Lowe) Dode.
 Santalaceae.
 Kunkeliella subsucculenta Kammer.
 Scrophulariaceae.
 * Euphrasia azorica H.C. Watson;
 Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.;
 * Isoplexis chalcantha Svent. & OShanahan;
 Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer;
 Odontites holliana (Lowe) Benth.;
 Sibthorpia peregrina L.
 Solanaceae.
 * Solanum lidii Sunding.
 Umbelliferae.
 Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease;
 Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel;
 Chaerophyllum azoricum Trelease;
 Ferula latipinna Santos;
 Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.;
 Monizia edulis Lowe;
 Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.;
 Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
 Violaceae.
 Viola paradoxa Lowe.
 Plantae inferiores
 Bryophyta.
 * Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o); - * Thamnobryum fernandesii Sergio (o).»

Comma 2

3) Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concerne **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

4) Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche** è il seguente:

«Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
- conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;
 - habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
 - habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
 - 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

- 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta;
 - 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
- d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);
- e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:
- 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
 - 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
 - 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
- f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
 - 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
 - 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
 - 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
- h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);
- i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:
- 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
 - 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
 - 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
- l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
- m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;
- n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
- o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'Allegato D e nell'Allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;
- o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecundi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
- o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
- o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
- o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
- o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;
- p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro

ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

- q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale i risultati estinti;
- r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.»

NOTA ALL'ART. 2

Comma 2

1) Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche** è il seguente:

«Art. 3 – Zone speciali di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6/12/1991, n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.»

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche** è citato alla nota 1 all'art.2.

2) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio**.

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche** è il seguente:

«Art. 7 – Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.»

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente **Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche** è il seguente:

«Art. 5 – Valutazione di incidenza

omissis

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di

cui all'Allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 5 – Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani

1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.

omissis».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 2

1) La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concerne **Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale**.

2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concernente **Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale** è il seguente:

«Art. 17 – Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.

2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.

3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della legge 29/6/1933, n. 1497, è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del DPR 24/7/1977, n. 616. e successive modifiche ed integrazioni.

5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.»

NOTE ALL'ART. 8

Comma 2

1) Il testo dell'art.16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 16 – Potere sostitutivo

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.»

NOTE ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'art. 8 della Legge 23 agosto 1993, n. 352 concernente **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati** è il seguente:

«Art. 8

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.»

Comma 3

2) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 concernente **Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352** è il seguente:

«Art. 12 – *Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche*

1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.».

NOTE ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente **«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»** è il seguente:

«Art. 17 – *Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

- a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
 - b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
 - c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;
- c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR 17/5/1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

- a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della Legge 28/2/1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente **«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»** è citato alla nota 1 del presente articolo.

Comma 3

3) Il testo dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente **«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»** è citato alla nota 1 al presente articolo.

4) Il testo dell'art. 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 concernente **«Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»** è il seguente:

«Art. 10 – *Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente*
omissis

9. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati.

omissis».

Comma 5

5) Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 concernente **«Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa**

in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni è il seguente:

«Art. 9 – *Interventi ad iniziativa degli interessati*

1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-bis del DLgs 5/2/1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.

3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.

4. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di rilevanza nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti, rispettivamente, con apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con tutte le regioni interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate.

5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano tutto il territorio nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.»

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 concernente **Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali** è il seguente:

«Art. 4 – *Procedura per il rilascio di concessione*

omissis

7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non è previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia dà comunicazione alla regione.

omissis».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il Titolo VI, Capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 concernente **Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi** concerne:

«TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI POLIZIA

CAPO I – **Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze».**

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 concernente **Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche** è il seguente:

«Art. 5

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla Legge 18/5/1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.»

NOTA ALL'ART. 20

Comma 3

1) Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 concernente **Disciplina delle attività estrattive** è il seguente:

«Art. 2 – *Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo*

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge 18/5/1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge 8/6/1992, n. 142.

4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale.

4-bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alla quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.

4-ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. È fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento.

5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsti dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.»

NOTE ALL'ART. 21

Comma 2

1) Il testo dell'art. 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 concernente **Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi** è il seguente:

Art. 134

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

- la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della Legge 20/3/1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
- le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
- lo sfardimento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
- qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
- l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
- lo stabilimento di nuove risaie;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
- l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
- l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.»

2) Il testo dell'art. 135 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 concernente **Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi** è il seguente:

«Art. 135

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.».

3) Il testo dell'art. 137 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 concernente **Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi** è il seguente:

«Art. 137

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;
- con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
- con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;
- con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.».

Comma 5

4) La legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concerne **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale**.

Comma 6

5) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concernente **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale** è il seguente:

«Art. 13 – *Pagamento in misura ridotta*

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli Enti di cui al precedente articolo 4.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta può essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalità previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.».

NOTA ALL'ART. 22

Comma 6

1) Il testo dell'art. 141, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 141 – *Gestione dei beni del demanio idrico*

omissis

2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L.R. 2/3/1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.

3. La Regione può altresì concedere in uso aree del demanio idrico a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione può inoltre concederle a privati.

4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi dei beni compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario.».

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 26 – *Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)*

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovramunicipali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

2. Il P.T.C.P. è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

- ricepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
- individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
- definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovramunicipale;
- definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
- definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambien-

tale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

3. Il P.T.C.P. specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'allegato, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.

4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, il P.T.C.P. definisce con i comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali. Il P.T.C.P. coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovramunicipale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 21 – *P.T.C.P. con effetti di piani di altre amministrazioni*

omissis

2. Il P.T.C.P. può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.

4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del P.T.C.P., nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.».

3) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 concernente **Disciplina delle attività estrattive** è il seguente:

«Art. 7 – *Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.)*

omissis

2. Il P.A.E., corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:

- le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. - da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
- le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;
- le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
- le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
- le modalità di gestione;
- le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

omissis».

Comma 3

4) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 11 – *Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.

2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

4. L'autorizzazione determina:

- il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- le modalità di sistemazione finale delle aree;
- la data di scadenza;
- ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.».

5) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 12 – *Convenzione*

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e P.A.E. sistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive.

4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.

5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.».

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi** è il seguente:

«Art. 11

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

NOTE ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 concernente **Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741** è il seguente:

«Art. 2 - Procedure

1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche ad esclusione di quelle a bassa sismicità e le varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:

- l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;
- il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità e i contenuti precisati all'art. 3, nei restanti casi.

2. Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:

- gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;
- le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;
- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.

La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del successivo articolo 3.

2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.».

2) Il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** è il seguente:

«Art. 61 - **Abitati da consolidare** (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.».

Comma 2

3) Il testo dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 concernente **Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania** è il seguente:

«Art. 1 - **Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio**

1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime.

1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della Legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi

dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima Legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della Legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata Legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.

2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il realizzatore dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 183 del 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, le università e gli istituti di ricerca nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla Legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresì un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.».

4) La legge 3 agosto 1998, n. 267 concerne **Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.**

Commi 3, 4, 5, 6

5) La legge 9 luglio 1908, n. 445 concerne **Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.**

NOTE ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'art. 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-

gno 2001, n. 380 concernente **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** è seguente:

«Art. 90 – *Sopraelevazioni* (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
 - b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.».

2) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concernente **Disciplina generale dell'edilizia** è il seguente:

«Art. 36 – *Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35*

- 1.
- 1-bis.
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) è soppressa.
3. Reg. 5 aprile 1995, n. 19.
- 4.
- 5.
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è abrogato. Fino all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il Reg. 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Reg. 5 aprile 1995, n. 19.
- 6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.».

NOTE ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 concernente **Disciplina delle attività estrattive** è il seguente:

«Art. 12 – *Convenzione*

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e P.A.E.sistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive.

4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.

5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.

6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.11.».

NOTE ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 2 – *Funzioni della Regione*

omissis

2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie, ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.».

NOTE ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 3 – *Rapporti con gli Enti istituzionali*

omissis

3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità, previsti dall'art. 2, comma 2, del DL 4/12/1993, n. 496 conver-

tito con modificazione in Legge 21/1/1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.

omissis».

NOTE ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera t bis), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 5 – *Funzioni, attività e compiti*

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, ed in particolare provvede a:

omissis

t-bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare.

omissis».

NOTE ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 6 – *Vigilanza*

omissis

2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il piano programmatico;

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 6 – *Vigilanza*

omissis

3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ARPA».

NOTE ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 8 – *Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:

omissis

b) esprime parere sul programma annuale di attività;

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 8 – *Comitato di indirizzo*

omissis

2. Il Comitato di indirizzo è composto da:

omissis

d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R. 12/5/1994, n.19, nella forma più limitata in essa prevista tra i componenti della stessa.

omissis».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 8 – *Comitato di indirizzo*

omissis.

3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.».

NOTE ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9 – *Direttore generale omissis*

7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende Unità sanitarie locali, inclusi il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.».

NOTE ALL'ART. 34

Comma 1

1) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 11 – *Regolamento*

1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 11 – *Regolamento*

omissis

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.P.A. e in particolare definisce:

- la dotazione organica, che può prevedere ruoli e profili anche non compresi tra quelli previsti dal DPR 20/12/1979, n. 761;
- l'assetto organizzativo di cui all'art 15;
- le disposizioni concernenti il personale;

omissis».

NOTE ALL'ART. 35

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 12 – *Programma annuale*

1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e sanità per quanto concerne le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire annualmente alla Regione, predispone il programma annuale di attività.».

NOTE ALL'ART. 36

Comma 1

1) Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 14 – *Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA*

omissis.

2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del DLgs 3/2/1993, n. 29, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.

omissis».

NOTE ALL'ART. 37

Comma 1

1) Il testo dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

Art. 15 – *Articolazione organizzativa dell'ARPA*

omissis

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, le Sezioni provinciali sono articolate in Dipartimenti tecnici e in Servizi territoriali. Tali Servizi sono articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti delle Aziende Unità sanitarie locali.

omissis».

NOTE ALL'ART. 38

Comma 1

1) Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 16 – *Comitati provinciali di coordinamento*

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al pre-

cedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, nonché le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

- elaborare proposte relative al programma annuale di attività della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;

omissis».

NOTE ALL'ART. 39

Comma 1

1) Il testo dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

Art. 17 – *Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali.*

omissis

6. L'ARPA, per l'esercizio delle proprie funzioni e attività si avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende Unità sanitarie locali delle città di Bologna e di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.

omissis».

NOTE ALL'ART. 40

Comma 1

1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 18 – *Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA e gli altri Istituti operanti nel settore*

1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'ambiente, di cui al regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di cui al DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.».

2) Il regolamento (CEE) n.1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 concerne **Regolamento del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia Europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.**

3) Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concerne **Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.**

NOTE ALL'ART. 41

Comma 1

1) Il testo dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 19 – *Consultazione e diritto di accesso*

omissis

3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale di attività dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni provinciali.

omissis».

2) Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 19 – *Consultazione e diritto di accesso*

omissis

4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6/9/1993, n. 32, recante Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso.

NOTE ALL'ART. 42

Comma 1

1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 26 – *Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio Meteorologico regionale*

1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature nonché un numero di posti pari alla consistenza del personale, assegnati al Servizio Meteorologico regionale dell'Emilia-Romagna alla data del 1 gennaio 1994.

2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma 1 sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti dall'art. 10 della L.R. 1/4/1993, n. 18 Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18/8/1984, n. 44, recante Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione.

NOTE ALL'ART. 43

Comma 1

1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente **Rior-**

ganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 20 – *Rapporti con la Regione*

1. Le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma annuale di cui al precedente art. 12.

2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica le attività da svolgere ed il corrispettivo finanziamento.»

2) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorrganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna è il seguente:

Art. 27 – *Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo all'anno 1995*

1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a garantire per l'anno 1995 la gestione delle attività, del personale, delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende Unità sanitarie locali interessate dai trasferimenti.»

3) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concernente Riorrganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 28 – *Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma*

1. In sede di prima applicazione, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dal precedente art. 3 sono definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

4) Il testo dell'art. 29 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorrganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 29 – *Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA*

1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA.»

NOTE ALL'ART. 44

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 agosto 1996, n.31 concernente *Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi* è il seguente:

Art. 13 – *Ammontare dell'imposta*

omissis

5. Per i rifiuti solidi urbani:

omissis

b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1996, n.31 concernente *Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi* è il seguente:

Art. 13 – *Ammontare dell'imposta*

omissis

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.

omissis».

3) Il testo dell'art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 concernente *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* è il seguente:

«Art. 3

omissis

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovrallumi di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

omissis».

Comma 3

4) Il testo dell'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 concernente *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* è il seguente:

«Art. 3

omissis

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

omissis».

NOTA ALL'ART. 45

Comma 1

1) Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente *Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani* è il seguente:

«Art. 18 – *Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani*

omissis

2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del DLgs n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del Servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima è sottoposta al parere dell'Autorità.»

NOTE ALL'ART. 46

Comma 1

1) Il testo dell'art. 18 bis, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente *Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani* è il seguente:

«Art. 18 bis – *Gestione imprenditoriale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani*

1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.

omissis».

NOTE ALL'ART. 47

Comma 1

1) Il testo dell'art. 25 bis della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concernente *Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani* è il seguente:

«Art. 25 bis – *Sanzioni*

1. Gli Enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.»

2) Il testo dell'art. 14, commi 4 e 4 bis, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 concernente *Disposizioni in materia di risorse idriche* è il seguente:

«Art. 14 – *Tariffa del servizio di fognatura e depurazione*

omissis

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate».

NOTA ALL'ART. 48

Comma 1

1) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 concerne *Norma concernente la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile*.

NOTE ALL'ART. 49

Comma 1

1) Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 concerne *Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano*.

2) La legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 concerne *Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra*.

NOTE ALL'ART. 50

Comma 1

1) Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 concernente *Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche* è il seguente:

«Art. 1 – *Demanio idrico*

omissis

4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della Legge 5/1/1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.»

Comma 4

2) Il testo dell'art. 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 concernente *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica* è il seguente:

«Art. 42 – Norme speciali

1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36/1994 e alla L.R. 6/9/1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.

omissis».

3) La legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concerne **Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

Comma 5

4) Il testo dell'art. 38 del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 concernente **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 38 – Procedimento di rilascio della concessione preferenziale

1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge.

2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.

3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:

- utenze da acque sotterranee su base comunale;
- utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94.

5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.

6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6-bis del DLgs 152/99.

7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del Capo III Valutazione di impatto ambientale seguono la disciplina ivi prevista.

8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.».

5) Il testo dell'art. 39 del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 concernente **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 39 – Procedimento di riconoscimento di antico diritto

1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 10/8/1884, n. 2644.

2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.

3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.».

NOTE ALL'ART. 51

Comma 1

1) Il testo dell'art. 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 99 – Programma regionale per la tutela dell'ambiente

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).

2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.

3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

- gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
- gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.

4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

5. Il programma è attuato:

- mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
- mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
- mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.

7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del suolo.».

2) Il testo dell'art. 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 100 – Quadro degli interventi

1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.

2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.

3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché la rendicontazione finale.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.».

NOTA ALL'ART. 52

Comma 1

1) Il testo dell'art. 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 concernente **Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura** è il seguente:

«Art. 6 – Competenze delle Regioni

1. Le Regioni:

omissis

- stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento;

omissis».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
 Stampato su carta riciclata al cento per cento